STUDIO ROSSI & PARTNERS
Commercialisti & Consulenti del Lavoro
Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

Informativa per la clientela di studio

N. 02 del 08.02.2019

#
#
#

Ai gentili Clienti
Loro sedi

OGGETTO: ESTEROMETRO

Gentile Cliente,

*Il **28 febbraio 2019 scade il termine per l'invio** della prima comunicazione delle operazioni transfrontaliere, il cosiddetto **"Esterometro".***

Premessa

Con l'introduzione della fatturazione elettronica scompare lo "spesometro" ossia la comunicazione generalizzata di tutte le fatture attive e passive comprese le bollette doganali.

Il termine per inviare l'ultima comunicazione delle operazioni del secondo semestre 2018 è il 28 febbraio 2019.

Tuttavia gli adempimenti ai fini IVA riguardanti le operazioni con l'estero, già di per sé articolati, **dal 1° gennaio 2019** dovranno interfacciarsi con la fatturazione elettronica che è diventata obbligatoria in Italia per le operazioni in ambito B2B.

In linea di principio tali operazioni sono escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica ma, per controbilanciare tale esclusione, è stato introdotto un **nuovo adempimento: il c.d. Esterometro**. Quest'ultimo ha la finalità di comunicare le operazioni effettuate da e verso operatori non residenti. **Si potrà evitare l'esterometro, optando per la fatturazione elettronica delle operazioni attive verso l'estero.**

Soggetti obbligati

A partire dalle **fatture emesse o registrate dal 1° gennaio 2019**, gli operatori IVA residenti in Italia comunicano le **operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.**

Si segnala che i **soggetti passivi esteri identificati in Italia**, se in un primo tempo sembravano dover rientrare tra i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, con la Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018 e con l'art. 15 del Decreto fiscale **sono invece stati esclusi dalla fatturazione elettronica,** occorre pertanto indicare **anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale.**

Soggetti esclusi

Non sono soggetti all'invio dell' Esterometro i seguenti contribuenti iva:

- in regime di vantaggio,
- in regime forfettario,
- produttori agricoli,
- soggetti all'invio dei dati Tessera Sanitaria.

Operazioni da includere

Nella nuova comunicazione **occorre pertanto indicare anche le fatture emesse o ricevute da soggetti esteri** non stabiliti ma solo identificati direttamente nel territorio dello Stato oppure con rappresentante fiscale. A tal fine occorre indicare nell'esterometro l'acquisto di merce che si trova in Italia con fattura ricevuta:

- da fornitore comunitario (integrazione della fattura senza Intrastat);
- da fornitore extracomunitario (autofattura).

Allo stesso modo occorre indicare nell'esterometro le fatture emesse per vendita di beni con consegna in Italia nei confronti di un cliente estero identificato in Italia.
Si riepilogano di seguito le operazioni da includere della comunicazione "esterometro":

- ✓ fatture emesse verso soggetti comunitari non stabiliti anche se identificati ai fini IVA in Italia, per i quali non è stata emessa fattura elettronica tramite SdI;
- ✓ fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti;
- ✓ fatture emesse per servizi generici verso soggetti extracomunitari per cui non è stata emessa la fattura elettronica e per le quali non c'è una bolletta doganale;
- ✓ autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari;
- ✓ autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe.

Operazioni escluse

Non sono assoggettate a tale adempimento le seguenti operazioni transfrontaliere:

- **attive o passive** per fatture emesse o ricevute e documentate da **bollette doganali**
- **attive** per fatture emesse con **invio di fatture elettroniche allo SDI**
  Ricordiamo che in questo caso (facoltativo ma vivamente consigliato) tra i dati anagrafici del cliente estero è necessario indicare **nel campo "codice destinatario" il codice "XXXXXXX"** (sette x)
  Il cliente estero non riceverà la fattura per mezzo dell'Agenzia Entrate e sarà quindi vostro onere recapitare la fattura tramite i consueti metodi di invio.

Le informazioni da trasmettere

Con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori IVA residenti trasmettono con l'esterometro le seguenti informazioni:

- i dati identificativi del cedente/prestatore,
- i dati identificativi del cessionario/committente,
- la data del documento comprovante l'operazione,
- la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione),
- il numero del documento,
- la base imponibile,
- l'aliquota IVA applicata
- l'imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'annotazione dell'imposta nel documento, la tipologia dell'operazione.

Entro quando?

La **trasmissione telematica** deve essere **effettuata mensilmente** entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

E' opportuno evidenziare che, l'Agenzia delle Entrate, con riferimento ai documenti passivi, ha precisato che, la data di ricezione è da identificarsi nella data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.
Pertanto la **prima comunicazione mensile** delle operazioni relative al mese di gennaio dovrà essere inviata entro il **28 febbraio 2019**

ATTENZIONE: anche i **contribuenti con liquidazione iva trimestrale** sono tenuti alla comunicazione dell' **Esterometro con cadenza mensile**.

E l'Intrastat?

L'adempimento dell'**Esterometro non sostituisce ma si aggiunge all'invio degli elenchi Intrastat** e a differenza di quest'ultimo è svincolato da soglie quantitative o qualitative.

Rimangono pertanto confermate nel 2019, con regole invariate, le comunicazioni Intrastat per le operazioni con soggetti comunitari

Sanzioni

In caso di omessa o errata trasmissione dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere è prevista l'applicazione della **sanzione amministrativa pari a 2 euro per ogni fattura con un massimo di 1.000 euro a trimestre.**
È prevista una riduzione pari alla metà della sanzione se la regolarizzazione della violazione avviene entro 15 giorni dalla scadenza del termine della trasmissione.

Precisazioni di Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 633/1972, Livigno e Campione d'Italia non rientrano nel territorio dello Stato italiano. Pertanto, le operazioni svolte con soggetti residenti e stabiliti in tali comuni si considerano operazioni transfrontaliere e rientrano tra quelle per le quali va trasmessa la comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere. Tuttavia, evidenzia l'Agenzia delle Entrate, poiché i soggetti residenti a Livigno e Campione d'Italia sono identificati con un codice fiscale per le operazioni in argomento, l'operatore IVA residente o stabilito in Italia potrà predisporre e inviare la fattura elettronica al SdI, valorizzando il campo del codice destinatario con il valore convenzionale "0000000" e fornire una copia (elettronica o analogica) al cliente di Livigno o di Campione d'Italia. In tal modo non sarà più necessario inviare i dati di tali fatture con il c.d. "esterometro"

Per i Clienti dello Studio in concreto come operare

Clienti che ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità

Essendo l'esterometro adempimento mensile, anche per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente, chiediamo di trasmetterci copia dei documenti esteri (che non siano documentati da fattura elettronica o bolla doganale) **entro i primi 10 giorni di ciascun mese successivo a quello di competenza**
Come di consueto provvederà lo studio alla redazione della comunicazione e all'invio entro i termini di legge.

Clienti che NON ci hanno affidato il servizio di tenuta della contabilità

Poiché il dato da comunicare scaturisce dalla contabilità analitica elaborate con propri sistemi informatici il nostro Studio, come di consueto, potrà occuparsi dell'invio telematico del file predisposto dal cliente nel tracciato ministeriale
Vi invitiamo quindi a prendere contatti con la vostra software house affinchè la stessa provveda, se non già avvenuto, ad adeguare il vostro software per la predisposizione del file entro la scadenza in oggetto.
In questi casi però, capita talvolta che i file ricevuti non superino al primo tentativo il controllo preventivo informatico delle procedure di trasmissione (perché contenenti errori di contenuto e/o d'impostazione). Si rende pertanto necessario precorrere i tempi anticipando l'invio: chiediamo quindi ai clienti interessati di **trasmetterci i tracciati record entro e non oltre il giorno 20 di ciascun mese successivo a quello di competenza**

Consigli per i clienti dello studio

In considerazione del fatto che la redazione e l'invio telematico della dichiarazione dell'Esterometro ha un costo amministrativo, consigliamo:

per le operazioni attive: di procedere (anche se non obbligati) all'invio della fattura elettronica anche per le operazioni comunitarie ed extracomunitarie secondo le indicazioni sopra evidenziate;

per le operazioni passive: di limitare l'acquisto da fornitori comunitari ed extracomunitari ai soli casi strettamente necessari o funzionali allo svolgimento dell'attività e per importi di una certa consistenza.

Suggeriamo quindi di evitare acquisti di modico valore tramite canali online da fornitori esteri. Nel caso siate nell'indispensabile necessità di effettuare detti acquisti da fornitori esteri, onde evitare aggravi di procedure (nonché di costi amministrativi) sia per voi che per le quotidiane attività di studio, provvederemo a contabilizzare detti acquisti con cadenza trimestrale cosi da poter concentrare le comunicazioni telematiche con cadenza periodica.

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.

Distinti saluti

STUDIO ROSSI
& PARTNERS

Via F. Ferrucci 6 - 20145 Milano Tel. 02.55187013 - Fax 02.5469729
www.studiorossipartners.it email: info@srpstudio.it

Tabelle di Riepologo

FATTURE RICEVUTE	Intrastat	Esterometro
Fattura acquisto servizi UE	**SI**	**SI**
Fattura acquisto servizi extraUE	**NO**	**SI**
Fattura acquisto beni UE	**SI**	**SI**
Fattura acquisto beni extraUE con bolla doganale	**NO**	**NO**

FATTURE EMESSE	Intrastat	Esterometro
Fattura cessione servizi UE	**SI**	**SI**
Fattura elettronica cessione servizi UE	**SI**	**NO**
Fattura cessione servizi extraUE	**NO**	**SI**
Fattura elettronica cessione servizi extraUE	**NO**	**NO**
Fattura cessione beni UE	**SI**	**SI**
Fattura elettronica cessione beni UE	**SI**	**NO**
Fattura cessione beni extraUE con bolla doganale	**NO**	**NO**
Fattura elettronica cessione beni extraUE	**NO**	**NO**

Tipologia di operazione	Modello Intastat	Operazioni trimestri precedenti	Periodicità di presentazione (invio entro il giorno 25 del mese successivo)
Cessioni Intra UE	Intra 1 bis	> 50.000 euro	**Mensile**
		≤ 50.000 euro	**Trimestrale**
Acquisti Intra UE	Intra 2 bis	≥ 200.000	**Mensile**
		< 200.000	**Non vi è obbligo**
Prestazione rese a soggetti UE	Intra 1 quater	> 50.000 euro	**Mensile**
		≤ 50.000 euro	**Trimestrale**
Prestazioni ricevute da soggetti UE	Intra 2 quater	≥ 100.000	**Mensile**
		< 100.000	**Non vi è obbligo**

	EMISSIONE FATTURA ELETTRONICA VERSO...	
TIPOLOGIA CLIENTE	Non residenti, non stabiliti ma **identificati**	Non residenti, non stabiliti, **non identificati**
CODICE DESTINATARIO	"0000000"	"XXXXXXX"
ESTEROMETRO	NO	NO

CASISTICHE FREQUENTI	
SOGGETTI STABILITI IN ALTRO STATO UE MA IDENTIFICATI IN ITALIA	I soggetti passivi IVA italiani possono acquistare beni da **soggetti stabiliti in altro Stato UE ma identificati in Italia**. Tale ipotesi si verifica, ad esempio, negli acquisti di beni tramite portali online (e-commerce indiretto). In tal caso il fornitore comunitario, a norma dell'art. 35-ter del DPR 633/1972, ha richiesto una partita IVA in Italia o si avvale della figura di un rappresentante fiscale in Italia, per gestire le operazioni di cessioni sul suolo nazionale nei confronti di consumatori finali. Nello specifico si tratta delle fattispecie in cui: ♦ il fornitore UE invia i beni nel proprio deposito o magazzino di consegna in IT; ♦ segnala l'ingresso del materiale in Italia – compilazione INTRA 2-bis – tramite la propria partita IVA italiana o tramite il proprio rappresentante fiscale italiano; ♦ consegna la merce direttamente dal deposito IT verso la sede del cessionario nazionale, **emettendo la fattura dalla propria partita IVA comunitaria**.
ACQUISTI DA OPERATORE UE IDENTIFICATO IN ITALIA	**Dal 1° gennaio 2019 il cessionario soggetto passivo nazionale continuerà a ricevere le fatture in formato cartaceo** (o pdf o via mail) dal proprio fornitore non residente. Per quanto riguarda gli **acquisti effettuati da un fornitore comunitario**, gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta restano in capo al cessionario residente che dovrà adempiere agli stessi **tramite applicazione del reverse charge**, ai sensi dell'art. 17, co. 2 del DPR 633/1972, numerando e integrando la fattura di acquisto. In tal **caso la fattura deve essere emessa dalla posizione IVA del cedente comunitario e non direttamente dalla posizione IVA italiana del fornitore UE** (Risoluzione 21/E del 20 febbraio 2015). (In caso di mancata ricezione della fattura del fornitore UE **entro il secondo mese successivo all'effettuazione dell'operazione**, il cessionario residente dovrà emettere un'autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione, annotandola con riferimento al mese precedente) Per quanto riguarda, invece, gli **acquisti effettuati da un fornitore extra-comunitario identificato in Italia**, il cedente extracomunitario dovrà fatturare senza applicazione dell'imposta, in quanto l'IVA deve essere applicata dal cessionario italiano tramite **l'emissione di un'autofattura**. Esattamente come nel caso del fornitore UE, non deve essere utilizzata la posizione IVA italiana. Tra i due esempi proposti esiste un'unica differenza ai fini IVA: nel caso di acquisto da operatore UE occorre integrare il documento del fornitore comunitario mentre, nell'ipotesi del fornitore extra-UE, occorre emettere un'autofattura che andrà registrata sia nel registro delle vendite che nel registro degli acquisti. Entrambe le fattispecie proposte sono **escluse dall'obbligo di fatturazione elettronica mentre andranno incluse nell'esterometro**, in vigore dal 1° gennaio 2019

CESSIONI A CLIENTI UE IDENTIFICATI IN ITALIA	Tale ipotesi si verifica **quando il cessionario non residente chiede la consegna dei beni in Italia**; in tal caso, infatti, la merce dovrà essere **fatturata dal cedente nazionale con IVA italiana**. **L'operazione**, secondo la nuova formulazione dell'art. 1, co. 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127**, non è soggetta a fatturazione elettronica** in quanto non si tratta di un'operazione tra soggetti stabiliti in Italia. Il cedente italiano, pertanto, può continuare ad emettere la fattura in formato cartaceo, ad esempio inviando il pdf della fattura via mail al cliente; **tale operazione sarà poi riepilogata nell'esterometro**. **Ipotesi alternativa**: il cedente può scegliere facoltativamente di **emettere comunque una fattura elettronica**, creando un file xml da trasmettere al Sistema di Interscambio (SdI); tale opzione **esonera il contribuente dalla presentazione dell'esterometro**, in quanto la fattura è già stata trasmessa all'Agenzia delle entrate tramite lo SdI. La possibilità di indirizzare una fattura elettronica a soggetti non residenti identificati in Italia è sempre consentita, **a condizione che a questi sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea** della fattura ove ne facciano richiesta (Circolare n. 13/E del 2 luglio 2018). In tal caso, occorre compilare anche il campo "**CodiceDestinatario**" compilato con "XXXXXXX": più precisamente, secondo le specifiche tecniche **il codice destinatario "XXXXXXX" deve essere utilizzato in caso di fattura emessa verso soggetti non residenti, non stabiliti, non identificati in Italia**. Pertanto, in caso **di fattura elettronica emessa verso un cliente non residente ma identificato in Italia, il codice destinatario da riportare nel file xml corrisponde a "0000000"**.